



ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE

FONDATA NEL 1813

Il Presidente

CA:

Senatore Roberto Marti

Presidente Commissione

Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Roma 7/11/25

OGGETTO: Osservazioni sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica (Atto del Governo n. 304) recante modifiche al regolamento di funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (DPR n. 76/2010)

Onorevole Presidente,

con riferimento alla sua lettera del 24 ottobre (prot. 258/7a), desidero innanzitutto ringraziarLa per l'attenzione e l'opportunità che consente all'Accademia Italiana di Economia Aziendale – che ho l'onore di presiedere – di offrire un contributo al dibattito sulla riforma del Regolamento che definisce la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, di cui al DPR 76 del 2010.

Nel contesto nazionale e internazionale dell'alta formazione e della ricerca, l'assicurazione e la valutazione della qualità rappresentano oggi leve essenziali per la competitività dei sistemi universitari e di ricerca. Non a caso, AIDEA, tra le poche Società scientifiche, ha deciso ormai da più di un anno di aderire a COARA (The Coalition for Advancing Research Assessment).

Nel rinnovare la nostra disponibilità a collaborare sulle iniziative che riguardano il sistema dell'istruzione universitaria, invio deferenti saluti

Presidente

Prof. Gennaro Iasevoli

Allegato: commenti

La proposta di riforma dell'organizzazione e del funzionamento dell'ANVUR oggetto dello schema di DPR di cui all'Atto del Governo n. 304 **risulta in larga parte condivisibile** in quanto appare coerente con le rilevanti trasformazioni che stanno caratterizzando il contesto nazionale e internazionale delle attività di ricerca e di alta formazione e con la conseguente necessità di rinnovare ed ammodernare meccanismi, processi e strategie di valutazione: dall'efficacia di tali meccanismi, processi e strategie dipende infatti in larga parte la competitività del sistema universitario e della ricerca, la quale, a sua volta, gioca un ruolo strategico ai fini della competitività del sistema paese.

Dall'analisi del provvedimento emergono **i seguenti principali elementi di novità che riteniamo condivisibili:**

- 1) maggior responsabilizzazione degli attori dell'alta formazione e della ricerca;
- 2) maggior trasparenza dei processi di valutazione;
- 3) snellimento organizzativo dell'Agenzia;
- 4) semplificazione dei processi di valutazione, come raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea e richiesto anche dagli Atenei;
- 5) estensione delle competenze dell'ANVUR al sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
- 6) maggiore chiarezza riguardo la struttura e le funzioni del Direttore Generale e del Consiglio Direttivo;
- 7) riconoscimento di una maggior internazionalizzazione delle attività dell'Agenzia.

Pur condividendo la struttura complessiva e le finalità della riforma proposta **si evidenziano alcuni ambiti di sviluppo e approfondimento** dell'Atto del Governo, al fine di rafforzarne la coerenza complessiva, migliorarne l'efficacia applicativa e valorizzare pienamente gli obiettivi di autonomia dell'Agenzia e di efficacia e qualità dei processi di valutazione che la riforma intende perseguire:

- 1) **Autonomia e indipendenza dell'Agenzia.** Le agenzie di valutazione devono poter operare “autonomamente, con piena responsabilità delle azioni e dei risultati, senza influenze esterne di terzi” nelle loro decisioni valutative, assumendo in piena indipendenza la responsabilità dei propri processi e dei risultati delle attività di valutazione (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*, punto 3.3). Rispetto a tale principio si rilevano le seguenti criticità:
 - a. Definizione da parte del Ministro delle linee guida sulla base delle quali l'Agenzia predispone il suo programma di attività (Art. 2, comma 2 della proposta di riforma), che potrebbero limitare eccessivamente l'autonomia programmatica;

- b. Necessità di parere, ancorché formalmente non vincolante, per l'adozione dei regolamenti che disciplinano le attività di valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca da parte dell'Agenzia (Art. 2, comma 4 della proposta di riforma). Sarebbe a questo proposito opportuno che tali regolamenti fossero sottoposti alla sola verifica di legittimità, lasciando le scelte di merito all'autonomia tecnico-valutativa dell'Agenzia;
- c. Selezione dei componenti del Consiglio Direttivo. La proposta di riforma concentra a livello ministeriale il potere di proposta delle nomine ed il potere di scelta di tutti i soggetti coinvolti nel processo di selezione (Art. 7 e Art. 8 della proposta di riforma). Al fine di garantire la massima autonomia del processo di selezione e, di conseguenza, la massima indipendenza dell'Agenzia, sarebbe opportuno che almeno il Presidente fosse selezionato tramite un bando ad evidenza pubblica a livello europeo, che garantirebbe la massima trasparenza e pluralità di candidature;
- d. Si ritiene opportuna l'introduzione un qualche criterio che assicuri l'equilibrio della rappresentatività dei diversi ambiti scientifici nella composizione del Consiglio, a maggior ragione tenuto conto della prevista riduzione del numero dei componenti;
- e. Si ritiene che la valutazione della qualità delle attività di "valorizzazione della conoscenza" debba essere effettuata, al pari della valutazione della qualità delle attività didattiche e di ricerca, non solo "su richiesta" del Ministero (come invece previsto dall'Art. 3, comma 1, lettera a) della proposta di riforma), trattandosi di attività non opzionale, ma fondamentale e strategica per rendere la conoscenza generata rilevante per la società e per il paese;
- f. Si ritiene che la elaborazione e la proposta al Ministro dei requisiti relativi all'istituzione, all'estinzione o alle modifiche concernenti le università, le sedi distaccate e i corsi di studio universitari debbano avvenire non solo "su richiesta" del Ministero (come invece previsto dall'Art. 3, comma 1, lettera e) della proposta di riforma), trattandosi di attività fondamentali, e quindi non opzionali, nell'ambito della missione valutativa dell'Agenzia;
- g. Soppressione della, attualmente prevista (Art. 3, comma 1, lettera f) del testo vigente), attività di elaborazione, su richiesta del Ministro, dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi. Sarebbe opportuno eliminare tale soppressione, almeno con riferimento ai finanziamenti statali agli enti pubblici di ricerca, in quanto l'art. 17, comma 5 del D.lgs. 218/2016 attribuisce espressamente all'ANVUR la competenza di elaborare i parametri e gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli enti pubblici di ricerca;

- h. Si ritiene utile che la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione debba avvenire non solo “su richiesta” del Ministero, (come invece previsto dall’Art. 3, comma 1, lettera h) della proposta di riforma), trattandosi di una delle attività più rilevanti di competenza dell’Agenzia, che la norma primaria (articolo 2, comma 138 del decreto-legge 262 del 2006) non subordina ad alcuna richiesta del Ministro;
- i. Sarebbe opportuno mantenere un riferimento ad un arco temporale, considerando che attualmente la VQR è quinquennale e che l’altro autorevole caso di valutazione della ricerca a livello internazionale (REF UK) prevede una valutazione settennale.

2) **Incertezza semantica.** Ci riferiamo all’inserimento (art. 3, comma 1, lettera a) della proposta di riforma) tra le competenze dell’Agenzia delle attività di valutazione della qualità dei processi di “valorizzazione della conoscenza” (in sostituzione del vigente riferimento alle attività di “trasferimento tecnologico”). Se, come riteniamo, la “conoscenza” la cui “valorizzazione” l’ANVUR è chiamata a valutare è rappresentata dal patrimonio di conoscenze prodotto dagli enti di ricerca (da diffondere presso la società), al fine di rendere il testo più chiaro e meglio comprensibile, si suggerisce di utilizzare la locuzione “terza missione”, termine per altro già ampiamente utilizzato nel panorama normativo (si vedano i riferimenti contenuti nella legge n. 240 del 2010).